II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 settembre 1991

relativa all'adozione di un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore della biomedicina e della sanità (1990-1994)

(91/505/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 Q, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che con la decisione 90/221/Euratom, CEE (4), il Consiglio ha adottato un terzo programma quadro per le azioni comunitarie nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico (1990-1994), definendo in particolare le azioni da svolgere per contribuire a sviluppare il potenziale che possiede l'Europa nel campo della conoscenza e dello sfruttamento delle proprietà e delle strutture della materia vivente ; che la presente decisione deve essere adottata alla luce delle motivazioni esposte nel preambolo della decisione precitata ;

considerando che l'articolo 130 K del trattato dispone che il programma quadro sia attuato mediante programmi specifici sviluppati nell'ambito di ciascuna azione ;

considerando che la ricerca fondamentale nel settore della biomedicina e della sanità deve essere incoraggiata su tutto il territorio della Comunità ;

considerando che oltre al programma specifico sul capitale umano e sulla mobilità, potrebbe essere necessario incoraggiare, nel contesto del presente programma, la formazione di ricercatori ;

considerando che è opportuno valutare gli aspetti inerenti all'etica biomedica, tenendo conto in particolare delle « recommendations guiding physicians in biomedical research involving human subjects » adottate dalla diciottesima Assemblea medica mondiale a Helsinki nel giugno 1964 e modificate successivamente a Tokyo nel 1975, a Venezia nel 1983 ed a Hong Kong nel 1989 ;

considerando che, a norma dell'articolo 4 e dell'allegato I della decisione 90/221/Euratom, CEE, l'importo ritenuto necessario per la totalità del programma quadro comprende un importo di 57 milioni di ecu per l'azione centralizzata di diffusione e di valorizzazione, da ripartire proporzionalmente all'importo previsto per ciascun programma specifico ;

considerando che la decisione 90/221/Euratom, CEE stabilisce che le azioni comunitarie in materia di ricerca debbano essere intese a rafforzare in particolare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria europea e ad incoraggiare l'industria rendendola più competitiva su scala internazionale ; che tale decisione prevede inoltre che l'azione comunitaria è giustificata qualora la ricerca contribuisca, tra l'altro, a migliorare la coesione economica e sociale della Comunità e a promuovere il suo armonioso sviluppo globale, restando nel contempo coerente con l'obiettivo della qualità scientifica e tecnica ; che si prevede che il programma di ricerca nel settore della biomedicina a della sanità contribuirà al conseguimento di tali obiettivi ;

(1) GU n. C 174 del 16. 7. 1990, pag. 65.
(2) GU n. C 19 del 28. 1. 1991, pag. 110 e GU n. C 240 del 16. 9. 1991.
(3) GU n. C 41 del 18. 2. 1991, pag. 1.
(4) GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 28.

considerando che è necessario far partecipare, per quanto possibile, le piccole e medie imprese (PMI) al presente programma ; che occorre tener conto delle loro esigenze particolari, lasciando impregiudicata la qualità scientifica e tecnica del programma ;

considerando che occorre contribuire, come è previsto nell'allegato II della decisione 90/221/Euratom, CEE, a migliorare l'efficacia della ricerca e dello sviluppo in campo medico e sanitario degli Stati membri, in particolare mediante un miglior coordinamento delle attività di ricerca e sviluppo degli stessi e l'applicazione dei risultati ottenuti, grazie alla cooperazione comunitaria ed allo sfruttamento in comune delle risorse disponibili ;

considerando che nell'ambito del presente programma è auspicabile far valutare l'impatto economico e sociale, nonché gli eventuali rischi tecnologici ;

considerando che il comitato della ricerca scientifica e tecnica (CREST) è stato consultato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

È adottato per il periodo dal 9 settembre 1991 al 31 dicembre 1994 un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico per la Comunità nel settore della biomedicina e della sanità, in seguito denominato « programma », come definito nell'allegato I.

Articolo 2

1. L'importo ritenuto necessario per l'attuazione del programma ammonta a 131,67 milioni di ecu, comprese le spese amministrative e per il personale che ammontano a 13 milioni di ecu.

2. Una ripartizione indicativa dell'importo figura all'allegato II.

3. Se il Consiglio adotta una decisione in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4 della decisione 90/221/Euratom, CEE, la presente decisione forma oggetto di un adeguamento corrispondente.

Articolo 3

Le modalità di attuazione del programma, ivi compreso il tasso di partecipazione finanziaria della Comunità, sono definiti nell'allegato III.

Articolo 4

1. Nel secondo anno di attuazione del programma, la Commissione procede ad un riesame del programma e presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sui risultati di tale riesame, corredata, se necessario, da proposte di modifica.

2. Al termine del programma, la Commissione procede tramite un gruppo di esperti indipendenti ad una valutazione dei risultati conseguiti. La relazione di tale gruppo, corredata dalle osservazioni della Commissione, è presentata al Parlamento europeo ed al Consiglio.

3. Le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono elaborate tenendo presenti gli obiettivi fissati nell'allegato I della presente decisione ed in conformità dell'articolo 2, paragrafo 4 della decisione 90/221/Euratom, CEE.

Articolo 5

1. La Commissione è responsabile dell'esecuzione del programma.

2. I contratti conclusi dalla Commissione disciplinano i diritti e gli obblighi di ciascuna parte, ivi comprese le modalità di divulgazione, protezione e valorizzazione dei risultati della ricerca, in conformità delle disposizioni adottate a norma dell'articolo 130 K, secondo comma del trattato.

3. Un programma di lavoro è redatto conformemente agli obiettivi di cui all'allegato I ed è eventualmente aggiornato. Esso definisce nei particolari gli obiettivi e il tipo dei progetti da avviare, nonché le corrispondenti disposizioni finanziarie da adottare. La Commissione pubblica inviti a presentare proposte di progetti in base al programma di lavoro.

Articolo 6

La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualemente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale ; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 7

1. La procedura prevista all'articolo 6 è applicabile, in particolare :

— alla redazione e all'aggiornamento del programma di lavoro previsto all'articolo 5, paragrafo 3 ;

— al contenuto dei bandi di gara ;

— alla valutazione dei progetti di ricerca previsti e delle azioni concertate di cui all'allegato III e dell'importo stimato del contributo comunitario a tali progetti e azioni, quando l'importo è superiore a 0,1 milioni di ecu all'anno;

— alle deroghe alle norme generali stabilite nell'allegato III;

— alla partecipazione a qualsiasi azione di organismi e imprese di paesi terzi, previsti all'articolo 8;

— a qualsiasi adeguamento della ripartizione dell'importo che figura, a titolo indicativo, nell'allegato II;

— alle misure intese alla valutazione del programma;

— alle modalità di divulgazione, protezione ed utilizzazione dei risultati delle ricerche effettuate nell'ambito del programma.

2. Quando, in applicazione del paragrafo 1, terzo trattino, l'importo del contributo comunitario è inferiore o uguale a 0,1 milioni di ecu all'anno, la Commissione informa il comitato dei progetti di ricerca e del risultato della loro valutazione.

La Commissione informa il comitato anche in merito all'attuazione delle misure di accompagnamento e delle azioni concertate di cui all'allegato III.

Articolo 8

1. La Commissione è autorizzata a negoziare, conformemente all'articolo 130 N del trattato, accordi internazionali con i paesi membri della COST, in particolare con i paesi membri dell'EFTA e con i paesi dell'Europa centrale ed orientale e al fine di associare a tutto o parte del programma e per quanto riguarda il settore 3, con altri paesi terzi e organizzazioni internazionali, al fine di associarli a tutto il programma.

2. Gli organismi e le imprese stabiliti nei paesi terzi europei possono, in funzione del criterio del reciproco vantaggio, essere ammessi a partecipare ad azioni intraprese nell'ambito del programma. Per i progetti contemplati dal settore 3 dell'allegato I, questa possibilità può essere estesa agli organismi ed alle imprese di altri paesi terzi impegnati nella ricerca in questo settore.

Nessun contraente che sia stabilito al di fuori della Comunità e che partecipi ad un'azione avviata nell'ambito del programma può beneficiare del finanziamento che la comunità accorda al programma. Il contraente in questione partecipa alle spese amministrative generali.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 9 settembre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. KOK

ALLEGATO I

OBIETTIVI E CONTENUTO SCIENTIFICI E TECNICI

Il programma rispecchia pienamente l'approccio del terzo programma quadro (1990-1994) in termini di obiettivi scientifici e tecnici e inerenti finalità.

Il punto 4, lettera C) dell'allegato II del programma quadro precitato costituisce parte integrante del programma.

Sarà mantenuto uno stretto coordinamento con altri programmi di ricerca pertinenti, compresi « Biotecnologia », « Scienze e tecnologie biologiche per i paesi in via di sviluppo », « Sistemi telematici — Assistenza sanitaria » e « Ricerca medica » nell'ambito del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, come pure il programma « L'Europa contro il cancro ».

Si applicherà al massimo il principio della sussidiarietà. Sarà incoraggiata l'armonizzazione di approcci e metodologie applicati in vari programmi nazionali. I progetti compresi nel programma avranno una dimensione europea basata su reti di ricerca. Le caratteristiche principali delle azioni saranno la qualità e la complementarità nonché la loro importanza in termini di salute pubblica. Il rafforzamento delle reti, in particolare mediante la realizzazione di « laboratori europei senza muri », mirerà a sviluppare direttrici tematiche specifiche e competitive. Sarà incoraggiata la mobilità dei ricercatori tra i laboratori partecipanti, anche per permanenze di breve durata.

I metodi armonizzati, specifici, ai relativi protocolli (1), garantiscono che i dati ottenuti con i progetti svolti in tutta la Comunità potranno essere analizzati e sfruttati in tutta la Comunità. Il coordinamento con le attività nazionali assicurerà un impiego efficace delle risorse.

Viene riconosciuto il ruolo fondamentale per i lavori del programma della ricerca di base. Saranno approfondite, ove necessario, ricerche a carattere prenormativo in vista del completamento del mercato interno e per rispondere alle esigenze dei pazienti.

Un'attenzione particolare e prudente verrà prestata agli aspetti etici, sociali e legali di questi lavori, e in particolare a quegli aspetti che possono collegarsi con eventuali cattivi usi dei risultati della ricerca.

Qui di seguito una descrizione analitica del contenuto del programma imperniata su quanto precede.

Settore 1 : Sviluppo di una ricerca coordinata sui sistemi di prevenzione, assistenza e tutela della salute

Questo settore si estende all'armonizzazione delle metodologie e dei protocolli nella ricerca epidemiologica, biologica, clinica e tecnologica.

Gli obiettivi chiave saranno i seguenti :

Si procederà, sulla base di dati clinici ed epidemiologici raccolti tramite reti coordinate, alla sperimentazione precompetitiva dei farmaci ai fini di una migliore armonizzazione delle norme e dei parametri ed una ricerca in merito al controllo ed alla sorveglianza delle pratiche in materia di prescrizione dei farmaci, di osservanza delle prescrizioni da parte dei pazienti e di incidenza delle controreazioni ai farmaci.

Verrà intensificata la ricerca dei fattori di rischio, in particolare nel quadro della medicina del lavoro, per individuare i potenziali fattori di rischio e effettuare la diagnosi precoce delle malattie. Saranno effettuati studi sulla gestione dei sistemi di individuazione e l'opportunità di tale gestione. Le attività di ricerca concernenti lo screening genetico dei lavoratori per predisposizioni alle malattie e agli infortuni sul lavoro che implichino la loro partecipazione, non potranno essere effettuate senza il loro accordo.

La promozione e l'applicazione delle tecnologie biomediche nel settore dell'assistenza medica e sanitaria saranno orientate verso lo sviluppo di sistemi e procedure coerenti in materia di diagnostica, trattamento terapeutico, prevenzione, assistenza e riabilitazione. Il coordinamento della ricerca di base (modelling), in materia di tecnologia biomedica tenderà verso una conoscenza di fondo delle carenze delle funzioni umane, nonché delle caratteristiche dei biomateriali. La ricerca tecnologica applicata sarà finalizzata alla costituzione di sistemi artificiali intesi a reintegrare le funzioni umane deficienti e ad alleviare gli handicap quanto più compiutamente possibile.

(1) Ai fini della decisione, per « protocollo » si intende un protocollo sperimentale, cioè un documento su cui è necessario mettersi d'accordo prima di procedere in collaborazione ad un esperimento o una ricerca, ad esempio una prova clinica. Il protocollo descrive, nell'ordine, le operazioni che devono compiere tutti coloro che partecipano alla ricerca, affinché applichino un metodo armonizzato e i risultati possano essere ottenuti in tempo, pronti ad essere diffusi, analizzati e utilizzati.

È opportuno favorire gli studi pluricentrici tra paesi che potrebbero agevolare l'omologazione di brevetti e le autorizzazioni di immissione sul mercato di nuovi farmaci.

Sarà data particolare importanza all'armonizzazione dei protocolli e degli approcci in materia di servizi sanitari, con particolare riguardo alla prospettiva dell'Europa 1992. Verranno effettuate ricerche sul finanziamento dell'assistenza sanitaria, sulla gestione dei servizi sanitari, e sui sistemi di assistenza sanitaria. Dovrà anche essere studiata la metodologia della ricerca in materia di prevenzione, terapia e rieducazione.

Settore 2 : Gravi problemi sanitari e malattie di grande impatto socioeconomico

Saranno prese in considerazione alcune categorie di gravi problemi sanitari e malattie rilevanti sotto il profilo economico e sociale, in particolare le seguenti :

a) *AIDS*

La ricerca terrà conto dei lavori già svolti nella Comunità e comprenderà cinque settori principali :

— prevenzione della malattia — concentrazione su progetti epidemiologici specifici, su studi di prevenzione primaria e secondaria, sulla valutazione delle strategie di prevenzione, su studi di carattere comportamentale e previsionale ;

— ricerca fondamentale — concentrazione sui virus dell'AIDS, sulla risposta terapica del recettore, sulla patogènesi nonché su modelli sperimentali ;

— ricerca clinica — concentrazione sulle prove cliniche, sulla sintomatologia clinica, sul supporto a centri clinici ed al coordinamento nazionale ;

— si perseguirà attivamente la realizzazione di un vaccino europeo anti-AIDS (EVA). Un centro specializzato opererà in collaborazione con i laboratori industriali e universitari per la produzione di antigeni, sieri, cellule e altri materiali ;

— saranno sviluppati metodi di prova nel campo d'indagine più recente, cioè quello dei farmaci antivirali per il controllo dell'AIDS (ADAM). Verrà potenziata la capacità di effettuare esami medici primari mediante l'introduzione di nuovi metodi.

In ordine a questo tema specifico, si dedicherà una particolare attenzione alla concertazione con altre azioni della Comunità europea, con particolare riferimento al programma specifico « Scienze e tecnologie della vita per i paesi in via di sviluppo ».

b) *Cancro*

Verranno estese le richerche epidemiologiche per quanto riguarda le alterazioni genomiche e fenotipiche nelle cellule tumorali (invasione e metastasi) e la sorveglianza immunitaria. Verrà accordata particolare attenzione al coordinamento delle attività di ricerca sugli oncogeni e sugli antioncogeni. Le attività prioritarie di supporto comprenderanno, in particolare, il miglioramento delle banche europee di cellule e tessuti tumorali e lo sviluppo di una base scientifica di direttrici comuni per quanto riguarda il vaglio di farmaci anticancro.

La ricerca si incentrerà sul miglioramento delle metodologie che comportano diverse combinazioni di terapie chirurgiche, radio e chemioterapiche e immunoterapiche e su una loro armonizzazione con approcci locali e generali combinati.

Verranno effettuate ricerche anche sulle correlazioni tra fattori di rischio e incidenza del cancro, in coordinamento con i pertinenti programmi di ricerca, allo scopo di sviluppare sistemi di prevenzione in coordinamento con il programma di ricerca sull'ambiente.

In collegamento con il programma « L'Europa contro il cancro » sarà conferita un'attenzione particolare alla ricerca nel settore dell'oncologia pediatrica.

c) *Affezioni cardiovascolari*

Saranno studiate le varie forme di affezioni cardiovascolari, ponendo l'accento su vaste e ben strutturate indagini cliniche ed epidemiologiche di particolare interesse. Questa ricerca si estenderà alla correlazione tra fattori genetici, stile di vita, alimentazione ed incidenza e sviluppo di affezioni cardiovascolari, agli effetti di misure profilattiche e terapeutiche, alla messa a punto di nuove terapie, compresi i metodi diagnostici non invasivi e la sperimentazione di farmaci.

d) *Malattie mentali, disturbi neurologici*

Saranno sviluppati approcci pluridisciplinari per quanto concerne lo studio dei fattori eziopatogenici e delle condizioni che determinano la predisposizione in una serie di diversi ambienti psicosociali. Tali studi tenderanno a migliorare la comprensione delle cause delle malattie mentali e l'evoluzione dallo stato patologico all'incapacità e all'impedimento sociale, nonché a sviluppare nuovi metodi di prevenzione e assistenza.

Le disfunzioni del sistema nervoso centrale, comuni a condizioni patologiche e fisiopatologiche saranno studiate sulla base di un approccio globale in vista di una migliore comprensione dei meccanismi eziopatogeni.

Studi particolari saranno effettuati nel settore enzimologico, neuroendocrino e genetico.

Particolare attenzione sarà accordata inoltre ai fenomeni psicosociali durante l'evoluzione di affezioni quali il cancro, l'AIDS o le malattie cardiovascolari.

e) *Invecchiamento, problemi di salute legati all'età e handicap*

Sarà effettuata una ricerca comparativa sulle malattie perinatali (che comprenderà uno studio delle conseguenze delle diagnosi prenatali) e pediatriche e sull'efficacia di misure profilattiche e terapeutiche.

L'obiettivo complessivo della ricerca nel settore dell'invecchiamento si riferirà alla prevenzione e alla lotta alla dipendenza. Si seguirà un'impostazione concertata nello studio dell'invecchiamento ponendo l'accento sugli aspetti clinici per individuare su vasta scala e concretamente gli elementi essenziali atti a mantenere la qualità della vita nelle persone anziane, a prevenire o ritardare il declino funzionale delle persone e a ridurre i costi per la società. Dovrà essere posto l'accento su studi relativi all'invecchiamento in diversi ambienti sociali, nonché alle patologie specifiche connesse all'invecchiamento quali la demenza senile, l'osteoporosi e le turbe del sistema immunitario.

Saranno effettuate ricerche sulle relazioni tra le disfunzioni, le riduzioni funzionali e le minorazioni che ne derivano.

Alcune ricerche riguarderanno i metodi di miglioramento dei trapianti di organi.

Un'attenzione speciale sarà conferita alla correlazione tra ambiente e salute soprattutto per quanto riguarda le categorie di età più vulnerabili ; questi lavori saranno svolti in stretto collegamento con quelli sulla protezione dell'ambiente.

Settore 3 : Analisi del genoma umano

Saranno compiute ricerche per completare e integrare le mappe genetiche e fisiche e saranno anche studiati i fondamenti genetici delle funzioni biologiche. Si cercherà di costituire un meccanismo di coordinamento per la messa in sequenza di una porzione del genoma umano di fondamentale interesse biologico.

L'accento sarà messo su applicazioni mediche atte a contribuire al benessere dei pazienti in coordinamento con altri elementi del programma specifico, per far sì che i progressi della genetica siano utilizzati per migliorare la salute umana. In particolare, si cercherà di capire la componente genetica di condizioni multifattoriali quali la malattia di Alzheimer e di mettere a punto metodi per migliorare le terapie.

I risultati di questa ricerca potranno peraltro essere utilizzati per determinare i dati genetici dei donatori effettivi, necessari per i trapianti.

Saranno mantenuti i contatti con organismi internazionali [ad esempio, HUGO, (Human Genome Organization)] e con azioni di ricerca in paesi non membri che applicano impostazioni simili o complementari. Il programma comunitario mette soprattutto l'accento sulla realizzazione di mappe genetiche e sull'utilizzo delle informazioni ottenute analizzando genomi di altre specie. Pertanto è importante che il programma di ricerca nel settore della biomedicina e della sanità sia strettamente collegato con le altre attività affini che vengono svolte altrove nell'ambito del programma quadro.

Nell'ambito del programma non saranno svolte ricerche intese a modificare la costituzione genetica degli esseri umani alterando le cellule embrionali o intervenendo in qualsiasi fase dello sviluppo embrionale che può rendere tali alterazioni ereditarie.

Settore 4 : Ricerca sui temi che si ricollegano alla bioetica

Questo settore verterà su problemi relativi alla ricerca svolta nei settori 1, 2 e 3 del programma. Esso potrà inoltre essere connesso all'eventuale applicazione dei risultati della ricerca.

I lavori riguarderanno :

— la valutazione delle questioni di bioetica, connesse al presente programma di ricerca nel settore della biomedicina e della sanità ;

— la valutazione dell'impatto sociale del programma e dei rischi (compresi quelli tecnologici) ad esso eventualmente associabili.

Per questi lavori si ricorrerà alle informazioni già disponibili a livello nazionale e/o europeo, soprattutto per quanto concerne la legislazione esistente o in fase di elaborazione in questo settore.

ALLEGATO II

RIPARTIZIONE INDICATIVA DELL'IMPORTO RITENUTO NECESSARIO

(in milioni di ecu)

Settore	Ripartizione
1. Sviluppo di una ricerca coordinata sui sistemi di prevenzione, assistenza e tutela della salute	27,5
2. Gravi problemi sanitari e malattie di grande impatto socio-economico	72 (1)
3. Analisi del genoma umano	27,5
4. Ricerca sui temi che si ricollegano alla bioetica	4,67
Totale	131,67 (2) (3)

(1) Compresi 25 milioni di ecu per la ricerca sull'AIDS.

(2) Comprese le spese per il personale, che ammontano a 5 milioni di ecu e le spese amministrative, pari a 8 milioni di ecu. Il 5 % del totale sarà assegnato alla formazione di ricercatori e di specialisti.

(3) Un importo stimato necessario di 1,33 milioni di ecu non compreso nei 131,67 milioni di ecu, sarà riservato, quale contibuto del programma specifico « Biomedicina e salute », all'azione centralizzata di diffusione e di valorizzazione dei risultati.

La ripartizione tra diverse linee non esclude la possibilità che i progetti siano finanziati da più linee di bilancio.

ALLEGATO III

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

1. La Commissione attua il programma sulla base degli obiettivi e del contenuto scientifico e tecnico di cui all'allegato I.

2. Le modalità di attuazione del programma, previste all'articolo 3 della decisione comprendono progetti di ricerca e sviluppo tecnologico, misure di accompagnamento e azioni concertate. Nella loro selezione si deve tener conto dei criteri enumerati nell'allegato III della decisione 90/221/Euratom, CEE e degli obiettivi indicati nell'allegato I della decisione.

— **Progetti di ricerca**

I progetti formano oggetto di contratti di ricerca e di sviluppo tecnologico con compartecipazione di spese nonché di una partecipazione finanziaria comunitaria che non supera di norma il 50 %. Le università e gli altri centri di ricerca che partecipano ad azioni con compartecipazione di spese avranno la possibilità, per singoli progetti, di chiedere un finanziamento del 50 % delle spese totali, oppure un finanziamento al 100 % dei costi marginali aggiuntivi.

Le azioni di ricerca con compartecipazione di spese devono di norma essere eseguite da partecipanti stabiliti nella Comunità. I progetti a cui possono partecipare, per esempio università, organismi di ricerca e industrie, comprese le piccole e medie imprese, devono prevedere, di norma, la partecipazione di almeno due partner, indipendenti fra loro, stabiliti in Stati membri diversi. I contratti riguardanti le azioni di ricerca con compartecipazione di spese devono, di norma, essere conclusi mediante una procedura di selezione basata su inviti a presentare proposte, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

I contratti di ricerca nel settore dell'analisi del genoma umano (miglioramento della carta genetica dell'uomo) garantiscono che i membri della famiglia coinvolti siano pienamente informati e consentano all'impiego e allo studio del loro DNA. Essi garantiscono inoltre l'assoluta protezione della riservatezza e dell'anonimato dei dati personali ottenuti in questo programma.

— **Misure di accompagnamento**

Le misure di accompagnamento di cui all'articolo 7 della decisione consisteranno:

— nell'organizzazione di seminari, di gruppi di lavoro e di conferenze scientifiche;
— in attività di coordinamento interno mediante la creazione di gruppi integratori;
— in attività di formazione avanzata, ponendo l'accento sul carattere multidisciplinare;
— nella promozione della messa a frutto dei risultati;
— nella valutazione scientifica e strategica indipendente del funzionamento dei progetti di ricerca e del programma.

— **Azioni concertate**

Le azioni concertate consistono in sforzi compiuti dalla Comunità per coordinare le azioni individuali di ricerca svolte negli Stati membri. Tali azioni possono formare oggetto di una partecipazione che arriva al 100 % delle spese di concertazione.

3. La diffusione delle conoscenze acquisite nell'ambito dell'attuazione dei progetti viene effettuata sia all'interno del programma sia mediante un'azione centralizzata, in conformità della decisione di cui all'articolo 4, terzo comma della decisione 90/221/Euratom, CEE.